

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ADISURC 2022

Svolgimento delle votazioni

Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC si svolgeranno presso le Università/Istituzioni della Regione Campania in entrambi i collegi elettorali – Campania 1 e Campania 2 – nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022, in concomitanza con le votazioni per l'elezione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari indette con Ordinanza ministeriale del 4 febbraio 2022, come di seguito specificato:

- 17 e 18 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- 19 maggio dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Elettorato Attivo e Passivo

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti, in corso e fuori corso, entro la data di svolgimento delle elezioni ai seguenti corsi di studio:

- Collegio Campania 1
Corsi di laurea triennale o a ciclo unico, corsi di laurea specialistica/magistrale, Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'Università di Napoli Federico II, l'Università Parthenope, l'Università L'Orientale, l'Università Suor Orsola Benincasa.
Corsi di laurea triennale o a ciclo unico, corsi di laurea specialistica/magistrale attivati presso l'Accademia delle Belle Arti, l'Accademia della Moda limitatamente al corso triennale di Design della Moda.
Corsi di Diploma accademico di I e II livello attivati presso il Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella di Napoli.
Corsi attivati presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le Università.
- Collegio Campania 2
Corsi di laurea triennale o a ciclo unico, corsi di laurea specialistica/magistrale, Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'Università di Salerno, l'Università del Sannio e l'Università della Campania L. Vanvitelli.
Corsi di Diploma accademico di I e II livello attivati presso il Conservatorio di musica D. Cimarosa di Avellino, il Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno, il Conservatorio di Musica N. Sala di Benevento.

L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ad uno dei predetti corsi di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle presenti elezioni.

Elenchi dell'elettorato

Analogamente a quanto previsto per l'elezione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, ai fini della definizione dell'elettorato attivo e passivo, ogni singola istituzione predispone gli elenchi degli studenti iscritti ai corsi di studio sopraindicati e ne dà pubblicità sul proprio sito web istituzionale. **Entro 5 giorni dalla indizione** delle presenti elezioni, gli interessati possono proporre ricorso al Rettore delle Università o Istituzione di appartenenza avverso errori ed omissioni degli stessi. Tali organi decidono nei successivi 5 giorni. Gli elenchi definitivi sono depositati presso l'Ufficio Procedure elettorali e collaborazioni studentesche dell'Università di Napoli Federico II.

Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono aggiornati, a cura degli Atenei e delle Istituzioni, fino alla scadenza del termine per la sottoscrizione delle candidature, al fine di consentire, alla Commissione elettorale centrale di poter verificare la regolarità delle candidature all'atto della loro presentazione.

Gli elettori che formalizzino la propria iscrizione in epoca successiva possono essere ammessi a votare previa verifica, da parte del presidente del seggio, dell'avvenuta iscrizione. La certificazione del presidente integra conseguentemente l'elenco dell'elettorato attivo.

Relativamente all'elettorato passivo i candidati che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non è sostituibile.

Liste e candidature

Gli studenti in possesso dell'elettorato passivo possono presentarsi quali candidati mediante la iscrizione in liste tra loro concorrenti, utilizzando gli appositi stampati scaricabili dal sito dell'Università Federico II nell'apposita sezione "Elezioni".

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore a 2.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, matricola, corso di studi, istituzione di appartenenza ed anno di corso cui sono iscritti.

Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno venti studenti iscritti nelle liste elettorali di ogni Università/Istituzione nonché delle firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse.

Le firme devono recare indicati a fianco il numero di matricola, cognome, nome, luogo, data di nascita, il corso di studi e relativo anno di iscrizione.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla.

Ogni candidato può essere incluso in una sola lista.

Ogni lista deve essere depositata, presso l'Ufficio Procedure elettorali e collaborazioni studentesche, sede della Commissione elettorale centrale, sito in Napoli alla Via G.C. Cortese, 29, **entro le ore 13.00 del 13 aprile 2022** da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato il presentatore ufficiale.

La Commissione elettorale centrale invita il presentatore della lista a modificare nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o sigla della lista qualora questa risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza. La mancata modifica comporta l'esclusione della lista contestata dalle votazioni.

I candidati che non risultano iscritti alla data di scadenza di presentazione delle liste sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non può essere sostituito.

La Commissione elettorale centrale, verificata la legittimità delle candidature, stabilisce a seguito di sorteggio pubblico l'ordine nel quale le liste devono essere indicate nelle schede elettorali.

Entro il 2 maggio 2022 per ciascuna lista presentata può essere indicato alla Commissione elettorale locale il nominativo di un rappresentante per ciascuno dei seggi elettorali da costituire. I rappresentanti di lista devono godere dell'elettorato attivo.

I nominativi dei rappresentanti di lista saranno comunicati ai presidenti dei rispettivi seggi.

Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale vengono pubblicate sul sito *web* dell'Università Federico II e trasmesse alle altre Istituzioni affinché siano rese pubbliche sui rispettivi siti *web* almeno sette giorni prima della data delle elezioni.

Commissioni elettorali locali

Ogni Università/Istituzione nomina Commissione elettorale locale composta da almeno tre membri, scelti tra il personale in servizio presso ciascuna sede.

La Commissione effettua le operazioni di controllo, verifica la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi della propria sede.

La Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

Seggi Elettorali

I seggi elettorali coincidono con quelli predisposti per le votazioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari indette con Ordinanza ministeriale del 4 febbraio 2022, che saranno costituiti **entro il 12/5/2022**.

Schede elettorali e tabulati

Le schede elettorali sono predisposte a cura delle singole Istituzioni secondo un modello tipo indicato dall'Università Federico II, dopo la definizione del numero progressivo delle liste che devono essere riportate nelle schede.

I tabulati degli aventi diritto al voto sono invece predisposti direttamente dalle singole Istituzioni.

Operazioni di voto

Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti.

Sono ammessi a votare gli elettori che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, presentino uno dei seguenti documenti di identificazione (con fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, tra i quali:

- carta di identità o altro documento equivalente;
- patente di guida;
- passaporto.

In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella colonna di identificazione del tabulato degli aventi diritto al voto. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, consegna la scheda elettorale previamente predisposta ed una matita copiativa o penna ad inchiostro indelebile di colore nero per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza. Espresso il proprio unico voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e nome dell'eligendo o apponendo un segno nell'apposito spazio posto accanto al nominativo del prescelto, qualora i nominativi dei candidati alle elezioni siano riportati a stampa sulla scheda, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti del tabulato e certificata mediante la sottoscrizione di uno dei componenti del seggio.

L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario.

Operazioni di Scrutinio

Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono allo spoglio delle schede redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio. La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo quanto disposto di seguito. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere, oppure non sia stata votata con la matita o penna fornita dal seggio. È nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale locale che dopo aver redatto il verbale definitivo con i risultati elettorali li trasmette a sua volta alla Commissione elettorale Centrale.

Formazione delle graduatorie finali e proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale Centrale, per ciascun collegio, provvede a collazionare gli atti di ogni sede e constata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti i verbali delle Commissioni elettorali locali, in base al contenuto degli stessi, controlla la regolarità delle operazioni elettorali. La Commissione provvede a proclamare eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Al risultati elettorali si perviene con la seguente modalità (metodo d'Hondt):

- per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;
- per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato della lista;
- la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente.